

Corte di Cassazione Sezione Lavoro
Ordinanza 29 dicembre 2021 n. 41894

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

Dott. SPENA Francesca - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 22951-2016 proposto da:

MINISTERO [REDACTED], in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA [REDACTED];

- ricorrente -

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED];

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 284/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/03/2016
R.G.N. 777/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott.
SPENA FRANCESCA.

RILEVATO IN FATTO CHE:

- 1.** La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 29 marzo 2016, riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l'effetto, accertava il diritto di [REDACTED] al riconoscimento del punteggio spettante per il servizio militare di leva non prestato in costanza di rapporto di lavoro (svolto negli anni 1990 dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso all'insegnamento) ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola statale, previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 12 maggio 2011, n. 44, articolo 2, comma 6.
- 2.** La Corte territoriale riteneva applicabile la disposizione del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articolo 485, comma 7, secondo cui il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti; osservava che la disposizione consentiva ai docenti precari in possesso del titolo di studio per l'accesso all'insegnamento di richiedere il riconoscimento del periodo di leva ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie.
- 3.** Riteneva che non potesse pervenirsi a conclusione diversa richiamando l'articolo 2050 del nuovo Codice dell'Ordinamento Militare (Decreto Legislativo n. 66 del 2010), disposizione non applicabile ratione temporis.
- 4.** Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MINISTERO [REDACTED], affidato ad un unico motivo di censura, cui [REDACTED] ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO CHE:

- 1.** Con l'unico articolato motivo il MINISTERO ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3,- la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articolo 485, comma 7, del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011m, articolo 2, comma 6 e del Decreto Legislativo n. 66 del 2010, articolo 2050, (Codice dell'ordinamento militare), sostenendo che la corretta interpretazione del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articolo 485, comma 7, alla luce di una ricostruzione logico sistematica della disciplina della materia, deporrebbe nel senso di escludere che al servizio militare di leva possa essere attribuito un punteggio utile ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ove non prestato in costanza del rapporto di lavoro (di ruolo o a termine).
- 2.** Il ricorso va rigettato, sulla base di quanto affermato da questa Corte in relazione a fattispecie del tutto analoghe (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuita' Cass. 31 maggio 2021 n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 n. 15467), pur dovendo integrarsi la motivazione della sentenza impugnata nei sensi di cui segue.
- 3.** Secondo Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articolo 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo "il

periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti".

4. Il Decreto Legislativo n. 66 del 2000, articolo 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

5. Secondo il Ministero ricorrente, il Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articolo 485, sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, articolo 84, non incompatibile con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, secondo il quale il servizio di leva e' valutato come servizio non di ruolo solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

6. Tale interpretazione non e' corretta.

7. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, articolo 84, collegandosi al precedente articolo 81 e, per il suo tramite, al Decreto Legge n. 370 del 1970, articolo 3, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo.

8. La relativa disciplina e', quindi, confluita nel disposto del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articolo 485, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 676, a tenore del quale "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante".

9. Quanto alla generale disciplina della leva, Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, articolo 77, - nel testo sostituito dalla L. 24 dicembre 1986, n. 958, articolo 22, - conteneva, ai commi sette ed otto, disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle successivamente trasfuse nel Decreto Legislativo n. 66 del 2010, articolo 2050, commi 1 e 2.

10. Pertanto, la motivazione della Corte territoriale non e' corretta nella parte in cui il giudice dell'appello si e' limitato a rilevare la inapplicabilita' ratione temporis del Decreto Legislativo n. 66 del 2010, senza esaminare le disposizioni del precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, articolo 77.

11. In particolare, il testo del comma 8 del suddetto articolo 77, al pari del comma 2 del vigente articolo 2050 del D.Lgs del 2010, prevedeva che "Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

12. Questa Corte nei precedenti sopra citati, in riferimento alla norma di identico contenuto di cui al Decreto Legislativo del 2010, articolo 2050, comma 2, ha gia' osservato che la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalita' intrinseca della previsione- coerente con il principio di cui all'articolo 52 Cost., comma 2, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

13. Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva e' sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (articolo 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, articolo 77, comma 7 e Decreto Legislativo n. 66 del 2010, articolo 2050, comma 1), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, articolo 77, comma 8 e D.Lgs n. 66 del 2010, articolo 2050, comma 2), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, articolo 77, comma 7 e articolo 2050, comma 1).

14. Conforme a diritto e' dunque la statuizione della Corte territoriale, che ha disapplicato, perche' illegittima, la previsione di rango regolamentare del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 2, comma 6, che consentiva rispetto alle graduatorie ad esaurimento la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro.

15. Da tanto consegue il rigetto del ricorso.

16. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

17. Non sussistono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, perche' la norma non puo' trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualita' soggettiva, dal materiale versamento del contributo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione.